



## TRIBUNALE DI NOVARA

### IL GIUDICE DEL LAVORO

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/07/2021;

#### OSSERVA

Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, “..., sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia non riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, risulta consolidato l’orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, solo nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l’accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l’integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione invece non è necessaria quando l’attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione” (Cass. 988/2017 e 28766/2018).

Pertanto, nel caso di specie, occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbero subire un deterioramento nella loro posizione all’interno della graduatoria provinciale di cui alle conclusioni del ricorso e segnatamente di tutti coloro che, ove il ricorrente fosse inserito in detta graduatoria, otterrebbero un punteggio inferiore al suo e subirebbero, pertanto, un deterioramento della propria posizione.

Quanto alle modalità di notificazione:

- visto l’art. 151 c.p.c. che dispone che il giudice possa d’ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita “in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;
- visto il D.lgs. 33/2013, contenente norme sul “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione*”, ed in particolare l’art. 19, il quale prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web



istituzionale dei *“bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione”*, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati a partecipare alla procedure concorsuali; ciò è coerente – ad avviso del TAR per il Lazio, ord. 9506/2013 – *“con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte”*;

- ritenuto che nel caso di specie, per la natura della controversia e l'elevato numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione per ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione.

Rilevato, inoltre, che il Ministero convenuto ha contestato la ricostruzione delle aree professionali di cui al CCNL scuola sostenuta dal ricorrente e che, avendo quest'ultimo prodotto soltanto un estratto dei contratti collettivi applicabili, appare opportuno disporre la produzione del testo integrale, nella versione ufficiale pubblicata sul sito dell'ARAN; osservato che il MI fonda le proprie argomentazioni sul CCNI sulla mobilità integrativa del 12.3.2009, il quale, tuttavia, non è stato prodotto in giudizio e che appare indispensabile acquisire al fine di una completa valutazione delle argomentazioni delle parti;

### **P.Q.M.**

dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro i quali, in caso di accoglimento del ricorso, subirebbero un deterioramento della propria posizione nelle graduatorie provinciali e di istituto dei collaboratori scolastici, per cui il ricorrente ha presentato la domanda.

Autorizza parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MI, dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati (approvazione della graduatoria impugnata e nota relativa all'esclusione del ricorrente), l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n.... a n.... della graduatoria impugnata ovvero aventi il punteggio.... l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il testo integrale del ricorso, depurato dai dati personali diversi dal nome del ricorrente.

Ordina al MI di pubblicare, senza oneri economici per il ricorrente, sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte del ricorrente, anche a mezzo PEC, di una copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'individuazione dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e l'individuazione dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza.



Prescrive, inoltre, che il MI resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito, delle informazioni di cui sopra; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Dispone che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

Onera parte ricorrente di produrre, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, i testi ufficiali e integrali dei CCNL comparto scuola (e successivamente scuola-università e ricerca), relativi agli anni 2006-2009 e 2016-2018, estratti dal sito dell'ARAN, mediante deposito telematico del file .pdf estratto dal sito, senza previa scansione dello stesso e senza apportarvi alcun taglio.

Onera, inoltre, il MI di produrre, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, il testo ufficiale e integrale del CCNI sulla mobilità integrativa, menzionato nella memoria difensiva, ma non prodotto, estratto dal sito dell'ARAN, mediante deposito telematico del file .pdf estratto dal sito, senza previa scansione dello stesso e senza apportarvi alcun taglio.

Fissa per la discussione l'udienza del **28.10.2021 ore 9,30**, che si terrà mediante collegamento da remoto, al link che sarà comunicato con apposito decreto, al quale i litisconsorti che intendessero costituirsi potranno accedere mediante istanza di visibilità del fascicolo telematico, da depositarsi presso la Cancelleria lavoro di questo Tribunale.

Si comunichi alle parti costituite.

Novara, il 29/07/2021.

Il giudice  
Dott. Gabriele Molinaro

